

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "IL CERCHIO ONLUS":
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Nr. Progr. **40**

Data **27/10/2016**

Seduta NR. **6**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2016 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/10/2016 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	N
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ELIA PATRIZIA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "IL CERCHIO ONLUS": RECEPIMENTO DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 9 del 29.01.2001 e con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Canegrate n.53 del 21.12.2000 e n. 15 del 09.04.2001, esecutive ai sensi di Legge, i predetti Comuni hanno approvato la costituzione di una Fondazione denominata "Fondazione IL CERCHIO - ONLUS", che ha per scopo di provvedere all'offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari;
- in data 24.09.2001 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 22355 la Fondazione "Il Cerchio -ONLUS-" ha ricevuto il riconoscimento giuridico mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private.
- con Deliberazione Consiliare n. 43 del 25.11.2015 sono state approvate delle modifiche al vigente Statuto della Fondazione "Il Cerchio O.N.L.U.S.";

Vista l'allegata comunicazione della Regione Lombardia (Allegato n. 1), trasmessa con nota della Fondazione "Il Cerchio" in data 7.10.16, prot. N. 16735, con la quale, in sede di verifica dell'ammissibilità delle predette modifiche per la loro annotazione nel registro delle persone giuridiche, la Regione formula i rilievi elencati nella stessa nota;

Ritenuto di accogliere le suddette osservazioni provvedendo a modificare gli articoli dello Statuto interessati da tali osservazioni;

Visto l'allegato prospetto nel quale sono riportati gli articoli dello statuto con le modifiche apportate in recepimento dei rilievi regionali (Allegato n. 2);

Ritenuto di procedere all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Politiche Giovanili;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa descritti, le modifiche allo Statuto della Fondazione Il Cerchio ONLUS, approvato con Deliberazione consiliare n.43 del 25.11.2015, come riportato nell'allegato n. 2 al presente atto;

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 27/10/2016

2. di dare atto che il testo integrale dello Statuto della Fondazione, dopo le modifiche introdotte con il presente atto e con la precedente deliberazione consiliare n. 43 del 25.11.2015, risulta essere quello di cui all'Allegato n. 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di apposita votazione con il seguente esito:

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 27/10/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **40** del **27/10/2016**

OGGETTO

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "IL CERCHIO ONLUS": RECEPIMENTO
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/10/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Welfare
U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo
marco_cozzoli@regione.lombardia.it

P.zza Città di Lombardia 1
20124 Milano

tel
02.6765.3572

www.regione.lombardia.it

fax
02/6765.3301-
8433

Il Dirigente

Data 30/9/2016
Protocollo 61.2016.0030806

Al Presidente della Fondazione
Il Cerchio - Onlus
via Alfredo di Dio ang. N. Sauro
20020 Busto Garolfo

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Fondazione Il Cerchio Onlus - modifiche statutarie.

Si fa riferimento all'atto pubblico del 22.06.2016, Rep. n. 115, Racc. n. 73 all'unito statuto, pervenuti alla scrivente Amministrazione in data 06.07.2016, concernenti l'approvazione di modifiche statutarie per osservare quanto segue.

- **Art. 1**
All'ultimo paragrafo eliminare la previsione "...e pertanto, successivamente alla formale costituzione, ad essa verrà richiesto il riconoscimento giuridico" in quanto l'Ente è già stato riconosciuto.
- **Art. 7 comma 6**
Ai soggetti designanti è precluso il **potere di revoca** dei soggetti nominati, non sussistendo vincolo di mandato e non essendo l'attività dei consiglieri riconducibile ad un ambito di verifica da parte dei soggetti incaricati della nomina.
- **Art. 7**
All'ultimo paragrafo dopo la parola "*compenso*" aggiungere la parola "*ove*".
- **Art. 10**
Alla fine del 3° comma dopo la parola "Presidente" aggiungere "*purché sia garantita l'effettività della ricezione*".
- **Art. 15**
In materia di revisione dei conti, si consiglia di adeguare lo statuto al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006, in base al quale occorre riferirsi a soggetti abilitati all'esercizio della **Revisione Legale**. Il Revisore Legale deve risultare iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali.

Stante quanto sopra si rileva l'impossibilità di procedere all'iscrizione del nuovo statuto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2001.

Nel ricordare che lo statuto modificato acquista efficacia solo con l'iscrizione nel Registro Regionale del relativo provvedimento di approvazione si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del suddetto Regolamento Regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, deve essere presentato quanto richiesto.

Il termine di 90 giorni decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata e completata.

A disposizione per tutti i chiarimenti ed approfondimenti ritenuti necessari, si porgono cordiali saluti.

Marco Cozzoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Cozzoli', written over the printed name.

Referente della pratica: Brigida Celardo tel. 02.67653097

MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE IL CERCHIO RICHIESTE DA REGIONE LOMBARDIA

ART. 1

- 1.E' costituita una Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) sotto la denominazione sociale "Fondazione Il Cerchio – O.N.L.U.S."
- 2.Nei rapporti con i terzi dovrà essere sempre usata tale denominazione anche eventualmente nella sola forma abbreviata "Il Cerchio – O.N.L.U.S."
- 3.La Fondazione ha sede in Busto Garolfo in Via A. di Dio angolo Nazario Sauro.
- 4.Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate.
- 5.Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia *e pertanto, successivamente alla formale costituzione, ad essa verrà richiesto il riconoscimento giuridico. (frase in corsivo eliminata)*

ART. 6

- 1.Sono organi della Fondazione:
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Presidente;
 - Direttore generale
 - Revisore **Legale**

ART. 7

1. La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati rispettivamente, due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi..
2. Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per la durata pari a quella della carica del Sindaco che lo ha nominato e può essere rinominato consecutivamente solo una volta.
3. Il consigliere di amministrazione che per motivi diversi dal decesso cessa dalla carica, continua ad esercitare la sua funzione fino alla nomina del sostituto.
4. Possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che per esperienza o studio mostrino attitudine alla conduzione di imprese sociali od in generale alla gestione aziendale.
5. Non può essere nominato consigliere d'amministrazione chi riveste la carica di amministratore in uno dei due Comuni soci fondatori o si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge per gli enti a controllo pubblico locale.
- 6. Ciascun consigliere di amministrazione decade dalla carica al verificarsi di uno dei seguenti casi:**
 - a) sia risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio;**
 - b) abbia commesso gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti della Fondazione;**
 - c) abbia causato, con dolo o colpa, danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.**
- 7. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio.**

8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, **ove** definito congiuntamente dai Sindaci di Busto Garolfo e Canegrate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 10

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del consiglio di amministrazione sono deliberati dallo stesso organo successivamente alla nomina del Presidente **purchè sia garantita l'effettività della ricezione.**

ART. 15

1. Il revisore **legale** deve controllare l'Amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio.

2. Il revisore è nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate, dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di due volte.

3. A tale Organo spetta il compito di:

- Controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- Effettuare verifiche periodiche di cassa;
- Accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- Esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito al rendiconto della Fondazione.

4. Il revisore deve risultare iscritto nel Registro dei **Revisori Legali**

5. Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409, c.c. per quanto com

STATUTO DELLA FONDAZIONE “IL CERCHIO” – O.N.L.U.S.

CAPO I

ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART. 1

E' costituita una Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) sotto la denominazione sociale

“Fondazione Il Cerchio – O.N.L.U.S.”

Nei rapporti con i terzi dovrà essere sempre usata tale denominazione anche eventualmente nella sola forma abbreviata “Il Cerchio – O.N.L.U.S.”.

La Fondazione ha sede in Busto Garolfo in Via A. di Dio angolo Nazario Sauro.

Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2

La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinate all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, all'offerta di servizi assistenziali e sociosanitari a favore delle persone che ne abbisognino, anche mediante affidamento in gestione di parte delle attività.

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce prioritariamente le persone residenti nei Comuni Fondatori.

La Fondazione, nell'ottemperare al proprio scopo, ha esclusivo fine di solidarietà sociale. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie dello scopo istituzionale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- I beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- Altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- Eventuali fondi di riserva, destinati a patrimonio, costituiti con eccedenze di

bilancio.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio come sopra descritto.

ART. 4

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni da erogarsi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari, sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione individua gli elementi sopra richiamati in apposito Regolamento esecutivo da partecipare all'Autorità di vigilanza e tutoria.

I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 5

Per l'assistenza morale e materiale degli assistiti, che verranno accolti in presidi gestiti in forma diretta o indiretta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà a stabilire le norme relative in apposito regolamento.

Per la definizione dei rapporti tra la Fondazione ed i terzi si potranno formalizzare accordi ed intese tra la Fondazione stessa ed i Comuni interessati.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6

1. Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Direttore Generale
- Revisore legale

ART. 7

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati rispettivamente, due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi.

2. Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per la durata pari a quella della carica del Sindaco che lo ha nominato e può essere rinominato consecutivamente solo una volta.
3. Il consigliere di amministrazione che per motivi diversi dal decesso decade dalla carica, continua ad esercitare la sua funzione fino alla nomina del sostituto.
4. Possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che per esperienza o studio mostrino attitudine alla conduzione di imprese sociali od in generale alla gestione aziendale.
5. Non può essere nominato consigliere d'amministrazione chi riveste la carica di amministratore in uno dei due Comuni soci fondatori o si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge per gli enti a controllo pubblico locale.
6. Ciascun consigliere di amministrazione decade dalla carica al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) sia risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio;
 - b) abbia commesso gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti della Fondazione;
 - c) abbia causato, con dolo o colpa, danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
7. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio.
8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso ove definito congiuntamente dai Sindaci di Busto Garolfo e Canegrate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 8

1. Il presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel proprio interno e restano in carica per la durata pari a quella prevista per la loro nomina a consiglieri di amministrazione.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere d'Amministrazione più anziano di età.

ART.9

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) svolgere la sovrintendenza generale sull'attività della Fondazione;
 - b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
 - c) l'iniziativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- d) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione da adottarsi nella successiva seduta e, comunque, entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento da ratificare;
- e) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta scritta almeno 2 Consiglieri specificando nella richiesta gli argomenti da trattare.
2. La seduta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e vicepresidente è convocata dal consigliere in carica più anziano di età.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dallo stesso organo successivamente alla nomina del Presidente, purchè sia garantita l'effettività della ricezione.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 12

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Competono in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di competenza;
 - c) ogni decisione sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria ad altre giurisdizioni speciali;
 - d) la nomina, del Direttore Generale e, ove necessario, dei Direttori dei presidi gestiti dalla Fondazione;
 - e) l'organizzazione degli uffici e la dotazione organica della Fondazione su proposta dal Direttore Generale;
 - f) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione e per l'erogazione dei servizi offerti;

- g) l'acquisto ed alienazioni di immobili o di altro diritto reale inerente il patrimonio immobiliare della Fondazione;
- h) contrazione di mutui o rilascio di fidejussioni;
- i) accordi transattivi non delegati al Direttore Generale;
- l) ogni altra decisione, su qualunque materia od argomento, della quale il Presidente creda opportuno investirlo, non attribuita per statuto al Direttore Generale.

ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale.
3. In caso di impedimenti, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, per la trattazione di speciali argomenti, le funzioni di Segretario potranno essere svolte da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, dandone atto nel verbale.

ART. 14

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi al principio della seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune.

ART. 15

Il Revisore legale deve controllare l'Amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio.

Il Revisore è nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate e dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di due volte.

A tale Organo spetta il compito di:

- Controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- Effettuare verifiche periodiche di cassa;
- Accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- Esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito al rendiconto della Fondazione.

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409, c.c. per quanto compatibili.

ART. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 17

1. La direzione della gestione della Fondazione è affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica.
2. Il Direttore Generale è nominato tra laureati che per studio od esperienza professionale manifestino capacità manageriali nella gestione di imprese preferibilmente rivolte ai servizi alla persona.

ART. 18

1. Nell'esercizio della sua attività direzionale spetta in particolare al Direttore Generale:
 - a) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - b) dare attuazione agli atti di programmazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) organizzare l'attività della Fondazione nell'ambito delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) coadiuvare il Presidente nell'attività di proposta al Consiglio di Amministrazione;
 - e) sottoporre la proposta di bilancio e rendiconto della fondazione al Presidente per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione;
 - f) partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esercitandone anche le funzioni di segretario;
 - g) reclutare e gestire il personale della Fondazione;
 - h) esercitare nei confronti del personale della Fondazione tutte le funzioni proprie del datore di lavoro;
 - i) concludere e stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - l) curare la conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione;
 - m) deliberare contratti, disporre spese, assumere obbligazioni per la Fondazione fino all'importo massimo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;

- n) emettere mandati di pagamento per le spese della Fondazione ;
 - o) esercitare ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.
3. In caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie sono svolte da un dipendente della Fondazione designato dallo stesso Direttore ed in mancanza dal Presidente.

ART. 19

A cura del Direttore Generale viene istituito e tenuto l'Albo Benemeriti su cui vengono annotati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo e le persone fisiche che abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 20

E' compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali; eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa i beni che resteranno dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad una o più altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, operanti nei settori previsti dall'art. 2 del presente Statuto, indicate dai membri del Consiglio di Amministrazione, o a fine di pubblica utilità, sentita l'Autorità di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/1996 N. 662.

ART. 21

1. Per il suo funzionamento e per la sua attività, la Fondazione si avvale di personale proprio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione o dei servizi acquistati con il ricorso al mercato.

ART. 22

1. Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente i Comuni soci fondatori degli atti principali assunti dalla Fondazione .

2. Se richiesto da uno dei soci fondatori, il Direttore Generale rilascia copia degli atti assunti dagli organi della Fondazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 23

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio sanitari.